



Contratto collettivo decentrato integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023.

## Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

<b>Data di sottoscrizione pre-intesa</b>	<b>23.11.2023</b>
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	<b>ANNO 2023</b>
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<b>Delegazione trattante Parte Pubblica Comune di Spoltore</b>  Presidente: Segretario Generale – Stefania Coviello  Componenti: Componenti delegazione trattante Parte Pubblica Resp. Settore I Di Costanzo Catia Resp. Settore III Melideo Anna Maria Resp. Settore V D'Orazio Panfilo  Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie: CGIL CISL UIL C.S.A. – RAL
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale dipendente a tempo indeterminato e, per taluni istituti, a tempo determinato, full-time e/o part-time, in servizio presso il Comune di Spoltore.
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (in sintesi)</b>	Destinazione delle risorse decentrate anno 2023
<b>Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>  <b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>  La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Collegio dei Revisori



<b>Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	In caso di rilievi da parte dell'Organo di Controllo la seguente relazione sarà integrata prima della sottoscrizione definitiva.
<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009. Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato con D.G.C. n. 61 del 04/05/2023.
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013 con D.G.C. n. 62 del 13.04.2022.
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.
	La Relazione della Performance viene validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009.
<b>Eventuali osservazioni =====</b>	

**Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con Determinazione del Settore III n. 341 del 13.10.2023 e n. 391 del 23.11.2023.

Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie corrispondente all'importo totale di euro **409.999,67**, dando atto che gli utilizzi saranno effettuati secondo i criteri e le norme regolamentari attualmente in vigore, essendo intervenuta il 11.12.2023 la stipula del nuovo CCDI normativo alla luce del CCNL 2019/2021 del 16.11.2022



B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

01	Indennità di comparto art. 33, CCNL 2004	€ 44.000,00
02	progressione economica orizzontale (differenziali in godimento)	€ 111.000,00
03	progressione economica orizzontale (differenziali stipendiali)	€ 12.000,00
04	Indennità di turno + maggiorazione	€ 45.000,00
05	Indennità di reperibilità	€ 11.000,00
06	Indennità condizioni di lavoro	€ 1.500,00
07	Compenso specifiche responsabilità art.84 CCNL 2022	€ 52.000,00
08	Indennità di funzione art. 97 CCNL 2022	€ 21.000,00
09	Indennità di servizio esterno art. 100 CCNL 2022	€ 7.000,00
10	Indennità correlate a obiettivi contenuti nel Piano della Performance/PEG – premi correlati alla performance organizzativa	€ 7.200,00
11	Indennità correlate a obiettivi contenuti nel Piano della Performance/PEG – premi correlati alla performance individuale	€ 16.817,18
12	Compensi previsti da disposizioni di legge: incentivi per funzioni tecniche art.113 D. Lgs. 50/2016	€ 66.780,44
13	Compensi previsti da disposizioni di legge: compenso ISTAT per censimenti permanenti	€ 5.000,00
14	Somme derivanti art. 1, co. 1091, Legge 145/2018 – quota di maggiore gettito IMU e TARI	€ 9.702,00
<b>Tot</b>		<b>€ 409.999,67</b>

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 74 e 75 del 09/04/2013) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance. Come si evince i compensi di riferimento alle performance e alle premialità sono quantificate in € 24.017,18, di cui € 7.200,00 per premi correlati alla performance organizzativa e € 16.817,18 per premi correlati alla performance individuale.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche all'interno delle aree:

Intesi quali “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14 del vigente CCNL per l’attribuzione delle progressioni economiche, note anche come progressioni “orizzontali”, con la finalità di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, riconosciuti ai dipendenti sulla base di valutazioni selettive di area.

**Selettività.** L’articolo 23 del CCDI 2023/2025 conferma i limiti esistenti alle progressioni economiche, individuati dall’art. 14 CCNL vigente. Il primo è di natura finanziaria: dunque, sarà possibile attivare le progressioni solo nel limite delle risorse effettivamente disponibili (art. 23 comma 3 CCDI 2023/2025).

In ogni caso, la progressione va riconosciuta in modo selettivo (il contratto dispone “mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente”) ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, come del resto impone l’articolo 23 del D. Lgs. 150/2009, intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni (includendo quindi i dipendenti con titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di decorrenza della progressione economica – compresi i comandi in uscita -, la permanenza minima di 3 anni nell’ultima posizione economica per l’area di inquadramento, assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa nel biennio precedente).

**Valutazione:** La selezione dei dipendenti cui incrementare il trattamento economico si basa sulle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è indetta la procedura valutativa nella misura di massimo 65 punti e sull’esperienza maturata nella misura di 2 punti per ogni anno di permanenza del dipendente nella posizione economica di godimento per un arco temporale massimo di 5 anni, dunque per un massimo di 10 punti (art. 23, comma 4, CCDI 2023/2025).

**Decorrenza:** La progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto.

**Graduatorie.** Ai sensi dell’art. 23, commi 5 e 6 del CCDI 2023/2025 viene predisposto un elenco per ciascuna Area professionale di appartenenza, ordinato per punteggi decrescenti. ed approvata una graduatoria suddivisa per ogni categoria. In base ai punteggi attribuiti a ciascun dipendente ammesso alla selezione, verrà stilata una graduatoria finale, a valenza annuale, decrescente per ciascuna posizione economica all’interno delle singole aree professionali di appartenenza e fino ad esaurimento delle risorse a ciò destinate dalla contrattazione integrativa.

Le parti intendono destinare la somma di € 12.000,00 alla realizzazione di nuove progressioni orizzontali con riferimento all’anno 2023, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge.



# Relazione tecnico-finanziaria

## Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il D. Lgs. 165/2001 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi.

La costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'A.R.A.N.. Le risorse del suddetto Fondo sono destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente. Le modalità di costituzione ed utilizzo delle risorse in oggetto sono attualmente regolate, rispettivamente dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:

- a) RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, legittimamente stanziati, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- b) RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e che, quindi, presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità";

La disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 che richiama al comma 1 lett. a) e al comma 2 lettera a) la parte dell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 applicabile.

In particolar modo l'art. 79 del citato contratto, al comma 1 testualmente dispone che:

1. *"La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

*a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*

*b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*

*c) risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*

*d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data".;*

L'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 prevede che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016" e "senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio"*

Le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, sono da intendersi consolidate ai fini del rispetto del limite dell'anno 2016.

*A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, il limite al trattamento*



*accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*

Preso atto che:

- l'articolo 79, comma 2 del CCNL del 16/11/2022 ha disciplinato in modo puntuale le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate;
- ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;
- in applicazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 per l'adeguamento del limite del salario accessorio, sulla base della disposizione contenuta nell'art. 79 comma 1 lett.c) ..."incremento stabile della consistenza di personale..." del CCNL del 16.11.2022, si procede alla verifica dell'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018;
- che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;
- che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Richiamati il contratto collettivo decentrato del Comune di Spoltore, sottoscritto il 11.12.2023;

Atteso che con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 341 del 13/10/2023 si è reso necessario procedere alla determinazione delle risorse stabili del fondo per l'anno 2023;

Dato atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n.154 del 12/09/2023, ha fornito i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo per il trattamento accessorio e per la produttività per l'anno 2023, stabilendo che:

- in attuazione delle nuove disposizioni del CCNL, definire criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle funzioni svolte;
- individuare strumenti per garantire la massima correlazione tra le politiche retributive e il perseguimento di obiettivi e risultati individuati come prioritari dall'Amministrazione;
- destinare risorse per nuove progressioni orizzontali attivando procedure di individuazione del personale destinatario improntate alla selettività e al merito, secondo quanto previsto dall'art.23 comma 2 dello stesso D. Lgs. n.150/2009 e dall'art.14 del CCNL 2022;
- prevedere idonei criteri per la differenziazione del premio individuale previsto dall'art.81 del CCNL 2022, che favoriscano un reale riconoscimento del merito anche in termini monetari;
- provvedere alla retribuzione della performance individuale destinandovi in modo prioritario tutte le risorse residue non utilizzate per altre indennità contrattuali, aggiornando il vigente sistema di valutazione in recepimento delle norme del D. Lgs. n.150/2009.

Si richiama l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 *"l'importo complessivo del trattamento accessorio non*



può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio”.

Tal che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art.1, c. 236, L. 208/2015, sono da intendersi consolidate ai fini del rispetto del limite dell'anno 2016 e il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha costituito la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023.

Secondo l'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che dispone: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Si richiama altresì, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020, il quale nelle premesse precisa “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

**Si consideri che** il fondo risorse decentrate per l'anno 2023 è stato definito adeguando il limite per il fondo risorse decentrate previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 e ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019,

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 319.162,64
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017	€ 90.837,03
<b>Totale risorse</b>	<b>€ 409.999,67</b>



## Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

FONTI	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: <b>Importo unico consolidato anno 2017</b> (al netto decurtazioni storiche)	252.667,79
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): <b>Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal 2017</b>	2.092,22
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): <b>Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001</b>	-
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): <b>Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale</b>	-
Art. 79 comma 1 lett. c)	<b>Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica</b>	29.234,23
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): <b>Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015</b>	6.073,60
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): <b>Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018</b>	2.798,41
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): <b>Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario</b>	-
Art. 79 comma 1 lett. b)	<b>Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018</b>	5.441,80
Art. 79 comma 1 lett. d)	<b>Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021</b>	7.355,79
Art. 79 comma 1-bis	<b>Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)</b>	13.498,80
Art. 79 comma 1 lett. c)	<b>Incremento per aumento di dotazione organica</b>	
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	319.162,64
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	283.994,24





## Sezione II – Risorse variabili:

### **Risorse variabili non soggette a limitazione**

FONTE	DESCRIZIONE		Valore
<b>RISORSE VARIABILI</b>			
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>			
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): <b>legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi</b>		-
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): <b>Piani di razionalizzazioni</b>		-
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, Ici, avvocatura, etc)		81.482,44
Art. 79 comma 1 lett. b)	<b>Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022</b>		-
Art. 79 comma 1 lett. d)	<b>Residuo anno precedente lavoro straordinario</b>		2.294,09
Art. 80 comma 1	<b>Residui fondo anno precedente da risorse stabili</b>		-
Art. 79 comma 3	<b>Incremento 0,22% monte salari 2018 - competenza 2023</b>		3.530,25
Art. 79 comma 3	<b>Incremento 0,22% monte salari 2018 - recupero 2022</b>		3.530,25
		<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>	<b>90.837,03</b>
		<i>di cui soggette a limiti</i>	-
		<b>TOTALE FONDO 2023</b>	<b>409.999,67</b>
		<i>di cui assoggettati a limite 2016</i>	283.994,24
		<i>Riduzione per superamento limite 2016</i>	-
		<b>FONDO PERSONALE 2023</b>	<b>409.999,67</b>

### Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

La circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato ha definito le modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

L'art. 1 comma. 236 della L. 208/2015 ha proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Con determinazione del Responsabile del Settore II n. 296 del 13.12.2016 è stato definitivamente quantificato il fondo risorse decentrate per l'anno 2016, in applicazione all'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), calcolando il totale delle risorse decentrate in € 336.758,45, di cui € 252.667,79 per la parte stabile ed € 84.090,66 per la parte variabile, procedendo come segue ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato comma 236 e della normativa sopra riportata:

1. preliminarmente, l'importo delle risorse decentrate stabili è stato ricondotto all'importo delle stesse calcolate con riferimento all'anno 2015, pertanto è stato considerato, per il 2016, un totale delle risorse stabili di € 260.428,56 (riduzione ai fini del rispetto del limite anno 2015 € 34.839,54);
2. in secondo luogo, è stata calcolata la riduzione proporzionale, relativa alla riduzione del personale in servizio, da applicare all'importo come sopra determinato, pari al 2,98% (riduzione percentuale € 7.760,77);
3. pertanto, il fondo anno 2016 limitatamente alla parte stabile è stato quantificato in € **252.667,79**;
4. pertanto, il limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, rappresentato dal totale risorse decentrate dell'anno 2016, al netto delle poste escluse dal rispetto del limite stesso, è pari a € 252.667,79 (€ 336.758,45 meno € 84.090,66).

L'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

L'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che dispone “... Il limite al trattamento



accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Il DPCM attuativo del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, che rileva che “... Il limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.” Le disposizioni in materia di capacità assunzionale e trattamento accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Con il parere n. 179877 del 01 settembre 2020 alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il MEF ha fornito le istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;

Prendendo atto di quanto indicato nel suddetto parere dalla quantificazione del personale in servizio al 31/12/2018 e conseguentemente del valore medio pro capite del salario accessorio nell'anno 2018, si rileva che:

- il numero di personale di categoria a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31/12/2018 era pari a unità **64,40** (calcolati secondo le indicazioni contenuto nel parere MEF n. 179877 del 01 settembre 2020);
- il valore medio pro-capite del salario accessorio del personale di categoria per l'anno 2018 è pari ad € 5.549,45;
- in base alle cessazioni dal servizio ed alle assunzioni programmate al momento della costituzione del Fondo 2023 (18/01/2023), la previsione del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2023 è pari a unità 83;

Al momento risulta la previsione di un aumento del personale di categoria rispetto al 31/12/2018 ed il limite del salario accessorio viene aumentato per **€ 29.234,23**;

L'importo del fondo complessivo 2023 da confrontare con il 2016 di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 adeguato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, risulta pari a **€ 283.994,24** che costituisce il limite adeguato fermo restando l'esclusione delle seguenti voci e cioè compensi art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 ex art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 2018 compensi previsti da disposizione di legge come gli incentivi funzioni tecniche, compensi professionali ai legali, compensi Istat ecc.), importi di cui all'art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 ex art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 2018, importi di cui all'art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 ex art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 2018, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16/11/2022 ex art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 2018, economie del fondo degli anni precedenti, importi di cui all'art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16/11/2022 ex art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 2018, risparmi derivanti dalla disciplina del fondo degli straordinari;

Con determinazione n. **391** del **23.11.2023** ad oggetto “Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022)”, con la quale è stato definitivamente quantificato il fondo risorse decentrate per l'anno 2023, in complessivi **€ 409.999,67** di cui **€ € 319.162,64** per parte stabile e **€ 90.837,03** per parte variabile;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 fa proprie le determinazioni della R.G.S. in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018



e l'esercizio 2023;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare o dover ridurre le somme stabili del fondo;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, come da prospetto di cui alla "Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione";

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Inoltre, dato atto che, il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2023 e che solo dopo tale data sarà possibile definire l'ammontare esatto del Fondo, in considerazione dell'effettivo numero di dipendenti;

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

RISORSE STABILI		
Soggette ai limiti art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: <b>Importo unico consolidato anno 2017</b> (al netto decurtazioni storiche)	252.667,79
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): <b>Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal 2017</b>	2.092,22
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): <b>Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001</b>	-
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): <b>Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale</b>	-
Art. 79 comma 1 lett. c)	<b>Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica</b>	29.234,23
Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): <b>Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015</b>	6.073,60
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): <b>Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018</b>	2.798,41
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): <b>Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario</b>	-
Art. 79 comma 1 lett. b)	<b>Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018</b>	5.441,80



Art. 79 comma 1 lett. d)	<b>Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021</b>	7.355,79
Art. 79 comma 1-bis	<b>Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)</b>	13.498,80
Art. 79 comma 1 lett. c)	<b>Incremento per aumento di dotazione organica</b>	-
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>319.162,64</b>
	<b>Di cui soggette a limiti</b>	<b>283.994,24</b>
<b>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017</b>		
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
<b>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017</b>		
Art 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): <b>Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente</b>	-
Art 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): <b>Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria</b>	-
Art 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): <b>Incremento per obiettivi del Piano performance</b>	-
Art 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): <b>Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni</b>	-
Art. 79 comma 2 lett. b)	<b>Incremento max 1,2% monte salari 1997</b>	-
Art. 79 comma 2 lett. c)	<b>Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive - art. 208 Cds</b>	-
<b>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017</b>		
Art 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): <b>Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi</b>	-
Art 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): <b>Piani di razionalizzazione</b>	-
Art 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): <b>Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)</b>	81.482,44
Art. 79 comma 1 lett. b)	<b>Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022</b>	



Art. 79 comma 2 lett. d)	<b>Residui anno precedente lavoro straordinario</b>	2.294,09
Art. 80 comma 1	<b>Residui Fondo anno precedente da risorse stabili</b>	-
Art. 79 comma 3	<b>Incremento 0,22% monte salari 2018 - competenza 2023</b>	3.530,25
Art. 79 comma 3	<b>Incremento 0,22% monte salari 2018 - recupero 2022</b>	3.530,25
	<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>	<b>90.837,03</b>
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	-
	<b>TOTALE FONDO 2023</b>	<b>409.999,67</b>
	<b>Di cui assoggettati a limite 2016</b>	<b>283.994,24</b>
	<b>Riduzione per superamento limite 2016</b>	-
	<b>FONDO PERSONALE 2023</b>	<b>409.999,67</b>

**Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo – voce non presente**

**Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 293.982,44 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto art. 33 CCNL 2004	€ 44.000,00
Progressione economica orizzontale (differenziali in godimento)	€ 111.000,00
Indennità di reperibilità	€ 11.000,00
Indennità di turno + maggiorazione	€ 45.000,00
Indennità condizioni di lavoro	€ 1.500,00
Incentivi per funzioni tecniche - compensi ISTAT+quote maggiore gettito IMU e TARI	€ 81.482,44
<b>TOTALE</b>	<b>€ 293.982,44</b>

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 116.017,18 così suddivise:



Descrizione	Importo
Compenso specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 2022)	€ 52.000,00
Indennità di funzione art. 97 CCNL 2022	€ 21.000,00
Indennità di servizio esterno art. 100 CCNL 2022	€ 7.000,00
Indennità correlate a obiettivi contenuti nel Piano della Performance/PEG – premi correlati alla performance organizzativa	€ 7.200,00
Indennità correlate a obiettivi contenuti nel Piano della Performance/PEG – premi correlati alla performance individuale	€ 16.817,18
Progressione economica orizzontale (differenziali stipendiali)	€ 12.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 116.017,18</b>

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

€ 0,00 - non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 293.982,44
Somme regolate dal contratto	€ 116.017,18
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 409.999,67</b>

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;  
Le risorse stabili ammontano a **€ 319.162,64**

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**



**In dettaglio:**

Tabella 1			
<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>Fondo 2023 (A)</b>	<b>Fondo 2022 (B)</b>	<b>Diff A-B</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>			
<b>Risorse storiche</b>			
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 2018	0,00	252.667,79	-252.667,79
Art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2018	0,00	0,00	0,00
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	0,00	2.798,41	-2.798,41
Art. 67 comma 2 lett. a CCNL 2018	0,00	6.073,60	-6.073,60
Art. 79 c.1 lett. a) CCNL 16.11.2022 (ex art. 67 c. 1, c. 2 lett. c) CCNL 2018)	252.667,79	0,00	252.667,79
Art. 79 c.1 lett. c) CCNL 16.11.2022- Incremento dotazione organica	29.234,23	829,99	28.404,24
Art. 79 c.1 lett. a) CCNL 16.11.2022 (ex art. 67 c. 2 lett.a), b) CCNL 2018)	10.964,23	2.092,22	8.872,01
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 16.11.2022	5.441,80	0,00	5.441,80
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16.11.2022	7.355,79	0,00	7.355,79
Art. 79 c. 1 bis CCNL 16.11.2022	13.498,80		13.498,80
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>319.162,64</b>	<b>264.462,01</b>	<b>54.700,63</b>
<b>Risorse variabili</b>			
<b>Poste variabili sottoposte al limite</b>			
Art. 79 c.2 lett. a) CCNL 16.11.2022 ex 67 c. 3 let. d) CCNL 2018 - RIA maturata nell'anno precedente per rateo	0,00	0,00	0,00
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 16.11.2022	0,00	0,00	0,00
<b>Poste variabili non sottoposte al limite</b>			
Art. 80 c. 1 CCNL 15.11.2022 Risparmi anni precedenti	0,00	0,00	0,00
Art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 16.11.2022 ex art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018	81.482,44	124.156,00	-42.673,56





Art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 16.11.2022 ex art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 21/05/2018	0.00	0.00	0.00
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL16.11.2023	2.294,09	0.00	2.294,09
Art 79 comma 3 CCNL 2019/2021 - Incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenzaanno 2022 e 2023 una tantum, nel Fondo relativo al 2023	7.060,50	0,00	7.060,50
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>90.837,03</b>	<b>124.156,00</b>	<b>- 33.318.97</b>
<b>Decurtazioni del Fondo</b>			
Decurtazione operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	0,00	0,00	0
Decurtazione per rispetto limite2016	0,00	0,00	0
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>			
Risorse fisse aventi carattere dicertezza e stabilità	<b>319.162,64</b>	<b>264.462,01</b>	<b>54.700,63</b>
Risorse variabili	<b>90.837,03</b>	<b>124.156,00</b>	<b>-33.318.97</b>
Decurtazioni	0	0	
<b>Totale risorse Fondo sottoposte acertificazione</b>	<b>409.999,67</b>	<b>388.618,01</b>	<b>21.381,66</b>
Tabella 2			
<b>PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO</b>	<b>Fondo 2023(A)</b>	<b>Fondo 2022(B)</b>	<b>Diff A-B</b>
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>			
Differenziali di progressione orizzontale del personale beneficiario delle stesse in anni precedenti	111.000,00	85.000,00	26.000,00
Indennità di comparto ex art.33 del CCNL 22.01.2004 a carico del fondo	44.000,00	35.000,00	9.000,00



Incremento indennità del personale educativo degli asili nido e materne (art.31 c.7 CCNL 14.9.2000, art.6 CCNL 5.10.2001, art. 6 CCNL 5.10.2001)	0.00	0.00	0.00
Indennità di cui art. 37, comma 4, CCNL 6/7/95 da parte del personale ex. VIII q.f.)	0.00	0.00	0,00
Indennità di reperibilità	11.000,00	9.000,00	2.000,00
indennità condizioni di lavoro	1.500,00	1.000,00	500,00
Indennità di servizio esterno	7.000,00	5000,00	2.000,00
Indennità turno, orario festivo, notturno e festivo – notturno,	45.000,00	32.000,00	13.000,00
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>219.500,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>52.500,00</b>
Indennità di specifica responsabilità (ex artt. 8 e 9 del CCDI 2018/2020 del 27/12/2018 e s.m.i.	52.000,00	43.000,00 4.000,00 ----- 47.000,00	5.000,00
Risorse per la realizzazione di progressioni orizzontali con decorrenza nell'anno corrente	12.000,00	12.000,00	0,00
indennità di funzione (ex art. 13 del CCDI 2018/2020 del 27/12/2018 e s.m.i.	21.000,00	17.000,00	4.000,00



Incentivi al personale educativo ex art. 31 comma 5 del CCNL 14/09/2000 per settimana aggiuntiva al calendario scolastico ovvero fino al 28 luglio 2023 stabilendo un importo individuale di incentivazione non superiore ad € 250,00 lordi per una somma complessiva destinata a detta incentivazione non superiore ad €	0.00	0.00	0,00
Premi correlati all'incentivazione della performance	24.017,18	21.462,01	2.555,17
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>109.017,18</b>	<b>97.462,01</b>	<b>11.555,17</b>

<b>(eventuali) Destinazioni da regolare</b>			
Risorse ancora da contrattare	0	0	0
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	<b>219.500,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>52.500,00</b>
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	<b>109.017,18</b>	<b>97.462,01</b>	<b>11.555,17</b>
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	0	0	0
<b>Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>	<b>328.517,18</b>	<b>264.462,01</b>	<b>64.055,17</b>

#### **Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Sezione I - Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli di spesa: cap.110 – cap.111- cap.114.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2022 risulta rispettato.

<b>UTILIZZI 2022</b>	
Indennità di comparto art. 33, CCNL 2004	€ 35.000,00
Progressione economica orizzontale (anni precedenti)	€ 85.000,00
Progressione economica orizzontale (anno in corso)	€ 12.000,00
Indennità di turno	€ 32.000,00



Città di  
Spoltore

Indennità di reperibilità	€ 9.000,00
Indennità condizioni di lavoro	€ 1000,00
Compenso specifiche responsabilità art. 70-qui quies CCNL 2018	€ 43.000,00
Compenso specifiche responsabilità art. 70-qui quies, c.2, CCNL 2018	€ 4.000,00
Indennità di funzione art. 56-sexies CCNL 2018	€17.000,00
Indennità di servizio esterno art. 56-quater CCNL 2018	€ 5.000,00
Indennità correlate a obiettivi contenuti nel Piano della Performance/PEG	€ 21.462,01
Incentivi recupero evasioni ICI	€ 9.702,00
Compensi previsti da disposizioni di legge: incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 99.454,00
Compensi previsti da disposizioni di legge: compenso ISTAT per censimenti permanenti	€ 10.000,00
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazioni, convenzioni, contributi dell'utenza)	€5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 388.618,01</b>

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie e della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La contrattazione decentrata integrativa 2023, stante la consistenza del fondo, è coperta da mezzi ordinari di bilancio e trova allocazione nel bilancio nel macroaggregato 01.

Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo 135 del bilancio.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

La Responsabile del Settore III  
Contabilità, Finanza e Risorse Umane  
Dott.ssa Anna Maria Melideo